

Le indicazioni pratiche per accedere ai finanziamenti previsti dalla Stabilità 2015

R&S, credito d'imposta selettivo

Non agevolabili tutte le attività svolte dalle imprese

Pagina a cura

DI ROBERTO LENZI

Il credito di imposta alla ricerca sembra aperto a tutti, ma attenzione non tutte le attività di ricerca, svolte dalle imprese sono riconducibili alla R&S agevolabile. Da evidenziare che se le imprese utilizzano il credito di imposta in modo inappropriato sono soggette a sanzioni fino al 200% di quanto utilizzato. Inoltre rischiano conseguenze penali, legate alle eventuali false attestazioni. L'agevolazione sembra semplicissima: calcolo della media del triennio precedente, «possibilmente bassa», conteggio dei costi dell'attività di ricerca svolta nell'anno 2015, raffronto con la media precedente, sulla differenza applicazione della percentuale spettante e utilizzo diretto dal 1° gennaio con F24. Le imprese anche se in perdita, non versano i contributi ai dipendenti e compensano. Tutto facile per chi non è dentro la materia.

Bonus ricerca. Il credito di

imposta per attività di ricerca e sviluppo introdotto dalla legge di stabilità 2015 è un'agevolazione operativa a partire dalle spese dell'esercizio 2015 fino a quelle dell'esercizio 2019. A seconda della tipologia di spesa si può usufruire di un bonus del 25% (personale non altamente qualificato, ammortamenti strumenti e attrezzature, private industriali) o del 50% (personale altamente qualificato, consulenze esterne).

I principali requisiti per poter accedere all'agevolazione sono di avere sostenuto almeno 30 mila euro di costi finanziabili nell'anno di riferimento per attività di ricerca e sviluppo. Ma l'agevolazione non viene concessa sul totale delle spese sostenute ma sull'incremento rispetto alla media delle stesse spese nel triennio 2012-2014, triennio di riferimento che resta fisso fino al 2019. L'agevolazione è automatica, non è quindi soggetta a istruttorie, è sufficiente che al bilancio sia allegata la relazione del

revisore contabile che attesta il sostenimento delle spese e l'incremento rispetto alla media del triennio per il quale si beneficia delle agevolazioni.

Che cosa vuol dire fare ricerca nelle imprese oggi?

Anche qui la risposta sembra semplice, cioè attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Ma i professionisti e le imprese che vogliono ottenere il credito di imposta alla ricerca si stanno domandando cosa vuol dire esattamente «prodotti, processi o servizi nuovi migliorati o modificati», ossia migliorato rispetto a che cosa?

Al prodotto esistente o allo stato dell'arte? In questo ultimo caso quale è lo stato dell'arte da considerare, regionale, nazionale o comunitario? Può venire in soccorso il Manuale Frascati con le specifiche sulla ricerca e sviluppo e il manuale di Oslo con quelle sull'innovazione che danno dei confini maggiormente precisi.

Qualche risposta sulle attività finanziabili

Come è possibile sapere cosa rientra a livello pratico nella ricerca e sviluppo finanziata dal bonus?

Nel caso di un'impresa manifatturiera quali attività di ricerca e sviluppo sono finanziabili?

La mia ricerca non è brevettata, ma è frutto del know how aziendale come posso garantire la sua validità?

Il manuale di Frascati con le specifiche sulla ricerca e sviluppo e il manuale di Oslo con quelle sull'innovazione sono strumenti utili per l'individuazione delle attività finanziabili

Tra le attività finanziabili troviamo i calcoli, la progettazione, il lavoro di grafica e le modalità operative effettuate ai fini della realizzazione e messa in funzionamento di progetti pilota e prototipi. Invece le attività realizzate per la modifica del prototipo, idonea alla preparazione, esecuzione o mantenimento di produzioni standardizzate o per promuovere la vendita di prodotti

È consigliabile attenersi alle disposizioni della normativa Patent box cioè le informazioni relative alla R&S devono:

- essere segrete
- avere valore economico
- essere sottoposte a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete

Che cosa è ammesso

«Ricerca fondamentale»: lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette.

«Ricerca industriale»: attività di ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o per mettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti.

«Sviluppo sperimentale»: le attività di acquisizione, combi-

nazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale.

Know how tutelabile, le condizioni

Le condizioni affinché ci sia un know how giuridicamente tutelabile:

- a) Le informazioni devono essere segrete. Nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi i dati non devono essere generalmente noti o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore. Devono essere informazioni che, singolarmente o nella loro combinazione, devono essere tali da non poter essere assunte dall'operatore del settore, in tempi e a costi ragionevoli. In sostanza occorre che la loro acquisizione da parte del concorrente richieda sforzi o investimenti;
- b) devono avere valore economico

in quanto segrete. Questo è dimostrabile se il loro utilizzo comporta, da parte di chi lo attua, un vantaggio concorrenziale che consenta di mantenere o aumentare la quota di mercato;

- c) devono essere sottoposte, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Per fare questo è opportuno che il titolare delle informazioni renda edotti i propri dipendenti e i propri collaboratori della natura delle informazioni e della necessità di mantenerne il segreto, sia come condizione contrattuale sia come informazione comunque diretta a collaboratori e dipendenti.

Una situazione tipo nella meccanica

«L'attività di R&S nel settore dell'ingegneria meccanica ha spesso una connessione con il lavoro di progettazione e di grafica. In questo settore spesso nelle Pmi non esistono reparti dedicati alla R&S, e i problemi di ricerca di solito vengono affrontati dal personale che si occupa della progettazione. Il manuale specifica che se i calcoli, la progettazione, il lavoro di grafica e le modalità operative vengono effettuati ai fini della realizzazione e messa in funzionamento di progetti pilota e prototipi, le attività possono essere incluse nella R&S. Se invece le attività sono realizzate per la modifica del prototipo, idonea alla preparazione, esecuzione o mantenimento di produzioni standardizzate o per promuovere la vendita di prodotti non rientrano in attività di ricerca».

Se l'attività di ricerca è il know how. È abbastanza evidente che

l'attività di ricerca e sviluppo svolta nelle imprese dovrebbe ricondursi ad alcuni filoni specifici dei beni intangibili: know how, modelli e disegni, brevetti e software. Esaminando le Pmi, emerge che le attività che le imprese svolgono, principalmente per attività di R&S, non vengono brevettate, quindi rimangono all'interno del know how. L'Agenzia delle entrate ha specificato da poco, relativamente alla normativa patent box, che il know how per essere riconosciuto deve avere determinate caratteristiche. Sarebbe probabilmente opportuno che le imprese che utilizzano il credito di imposta, in questo ambito, si uniformassero a queste specifiche. La circolare sul Patent box in particolare prevede che il know how deve essere giuridicamente tutelabile e al tal fine specifica che le informazioni devono essere segrete, devono avere valore economico e de-

vonno essere sottoposte a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. La conclusione potrebbe essere, che le imprese che non applicano quanto sopra, pur modificando i prodotti, anche in maniera significativa potrebbero trovarsi a dover aprire un contenzioso a consuntivo. Però considerando che il credito imposta alla ricerca è una normativa italiana, che non è soggetta alla normativa sugli aiuti di stato, il ministero potrebbe essere libero di dare una interpretazione anche più estensiva del concetto riportato sopra, per venire incontro alla voglia di ricerca delle imprese. Un chiarimento dall'Agenzia delle entrate sarebbe opportuno, per permettere agli uffici delle stesse di applicare criteri uniformi su tutto il territorio, senza obbligare le imprese a richiedere singoli pareri sull'ammissibilità dell'attività svolta, come prevede la normativa.

